

RIVISTA  
DEL  
DIRITTO COMMERCIALE

E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI

*Sede della Direzione*

Prof. Carlo Angelici - Via Savoia, 72 - 00198 Roma  
Tel. (06) 8547239

*Sede della Redazione*

Prof. Giuseppe Guizzi - Piazza dell'Emporio, 16/A - 00153 Roma  
Tel. (06) 5745355

*Sede dell'Amministrazione*

Piccin Nuova Libreria S.p.A. - Via Altinate, 107 - 35121 Padova

Gli articoli e i lavori destinati alla pubblicazione debbono essere inviati in formato elettronico (file in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: [segreteria@romalex.eu](mailto:segreteria@romalex.eu). Libri per recensioni e altri testi a stampa debbono essere inviati all'indirizzo della redazione

I Collaboratori riceveranno, gratuitamente, 50 copie di estratti in omaggio.  
Estratti in più a loro carico, purché richiesti al ritorno delle bozze corrette.

PREZZI D'ABBONAMENTO

	Per l'Italia €	Per l'estero €
Abbonamento annuo	140,00	210,00
Un numero separato	42,00	57,00
Indice ventennale 1903-22	31,00	65,00
Indice decennale 1923-32	31,00	65,00
Indice ventennale 1933-52	31,00	65,00

L'IVA è assolta dall'Editore sugli abbonamenti, nonché sui fascicoli separati ed è condensata nel prezzo di vendita, a norma dell'art. 74 lett. C) D.P.R. 26/10/72 n. 633, del D.M. 28/12/72 e del D.M. 29/12/89.

La Rivista, divisa in due parti, esce trimestralmente con una mole complessiva annua di circa 1.000 pagine.

Gli abbonamenti si possono versare sul c/c N. 16877359.

I reclami per smarrimenti devono essere diretti all'Amministrazione entro un mese dalla data di ricezione del numero successivo. In caso diverso i fascicoli richiesti verranno spediti soltanto contro rimessa anticipata del loro importo. - Gli abbonamenti che non vengono disdetti alla scadenza con lettera raccomandata alla Casa Editrice si intendono tacitamente rinnovati. L'abbonamento importa elezione di domicilio in Padova.

LA RIVISTA ON-LINE

[www.rivistadeldirittocommerciale.com](http://www.rivistadeldirittocommerciale.com)

Disponibile portale telematico interattivo con i contenuti informatizzati di oltre 500 numeri delle annate a partire dal 1903 ad oggi, aggiornati in tempo reale, con motore di ricerca "full text".

Per maggiori informazioni consultare il sito

Rigorosamente riservata la proprietà letteraria per ogni articolo o nota. - Autorizz. del Tribunale di Padova N. 1106 del 18 gennaio 1989 del registro. - Prop.: Piccin Nuova Libreria S.p.A., Via Altinate 107, Padova. Stampa: Fotocomposizione TPM per mezzo di Grafiche Tevere, Città di Castello (Pg).

Direttore responsabile: Prof. CARLO ANGELICI

COD. R24180102

ANNO CXVI, 2018

N. 2

CXVI, 2018 N. 2

RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE

RIVISTA  
DEL  
DIRITTO COMMERCIALE

E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI

FONDATORI

ANGELO SRAFFA E CESARE VIVANTE

DIRETTORI

C. ANGELICI  
Ord. dell'Univ. di Roma

G. B. FERRI  
Emerito dell'Univ. di Roma

A. GAMBINO  
Emerito dell'Univ. di Roma

G. GUIZZI  
Ord. dell'Univ. di Napoli

G.B. PORTALE  
Emerito dell'Univ. Cattolica di Milano

P. RESCIGNO  
Emerito dell'Univ. di Roma

ANNO CXVI (2018)

**PICCIN**

**SOMMARIO**  
del fascicolo 2, 2018

**PARTE PRIMA**

C. ANGELICI, <i>Note sul «contrattualismo societario»: a proposito del pensiero di Francesco Denozza</i> .....	191
E. GABRIELLI, <i>Autonomia privata ed esclusione dei rimedi contrattuali. (Brevi spunti di riflessione sulla clausola di exclusive remedy)</i> .....	209
A. PACIELLO, <i>La revocatoria della scissione</i> .....	225
V. CARIELLO, <i>A favore di un riequilibrio tra tutela (diritti) dei soci non di controllo e tutela (diritti) dei soci di controllo (nelle sole società controllate c.d. di diritto)</i> .....	249
M. MAUGERI, <i>Offerta pubblica di acquisto e informazioni privilegiate</i> .....	267
L. DELLI PRISCOLI, <i>I diritti fondamentali della collettività, tra la tutela del mercato da parte della corte di giustizia e dei diritti fondamentali dell'uomo da parte della corte di Strasburgo</i> ....	305
A. SANTONI, <i>Gli azionisti e i detentori di strumenti di capitale nella proposta di direttiva in materia di crisi d'impresa</i> .....	335

**PARTE SECONDA – OSSERVATORIO – VARIETÀ**

M.R. MAUGERI, G. STRAMPELLI, <i>Sull'invalidità di operazioni di finanziamento strumentali all'acquisto di azioni della banca finanziatrice</i> .....	189
P. PISCITELLO, <i>Corruptissima Re Publica Plurimae Leges: le garanzie sui beni dell'impresa tra evoluzione storica e prospettive future</i> .....	219
G. ALFANO, <i>Miti e realtà dei fenomeni associativi virtuali (il caso del Movimento 5 Stelle)</i> .....	233
G. RACUGNO, <i>La nota integrativa</i> .....	267
M.S. AVI, <i>Lacune nella chiarezza del bilancio: dalla nullità civilistica della delibera approvativa del bilancio al falso qualitativo penale</i> .....	303

**Giurisprudenza commentata**

A. TUCCI, <i>La forma dimidiata nei contratti bancari e di investimento (nota a Corte di Cassazione, 18 gennaio 2018, n. 898)</i> ...	337
M. SAGLIOCCA, <i>La pericolosa configurazione del c.d. insider di se stesso (nota a Corte di Cassazione, del 16 ottobre 2017, n. 24310)</i> .....	361

ISSN 0035-5887

**MASSIMARIO**  
del fascicolo 2, 2018

MERCATO FINANZIARIO. Contratti quadro per la prestazione dei servizi investimento. Forma scritta <i>ad substantiam</i> . Rispetto del requisito anche nel caso in cui sia apposta la sola firma del cliente e non anche quella dell'intermediario. Sussistenza. CASSAZIONE, 18 gennaio 2018 n. 898 (con nota di A. TUCCI).....	327
MERCATO FINANZIARIO. Abuso di informazioni privilegiate. Nozione di informazione. Necessità che la stessa sia stata trasmessa all'agente da terzi. Esclusione. Configurabilità della fattispecie anche nel caso di sfruttamento di una strategia di investimento ideata dallo stesso agente. Sussistenza. CASSAZIONE, 16 ottobre 2017 n. 24310 (con nota di M. SAGLIOCCA).....	361

## **LACUNE NELLA CHIAREZZA DEL BILANCIO: DALLA NULLITÀ CIVILISTICA DELLA DELIBERA APPROVATIVA DEL BILANCIO AL FALSO QUALITATIVO PENALE**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Chiarezza e veridicità/correttezza: la complessa coesistenza dei postulati imposti dall'art. 2423 c.c. – 3. La chiarezza oggi: postulato con pari dignità della veridicità. – 4. Mancanza di chiarezza nel bilancio: conseguenze civilistiche. – 5. Mancanza di chiarezza nel bilancio: conseguenze penali. – 6. Conclusioni.

1. La chiarezza è un postulato imposto dall'art. 2423 c.c. Sin dall'emanazione del codice civile nel 1942, la chiarezza è sempre stata indicata come postulato fondamentale del bilancio. Con l'evolversi della normativa, l'art. 2423 c.c. ha completato la chiarezza con il postulato di precisione e successivamente, nel 1991, con quello di veridicità e correttezza. La forma, oggetto precipuo della chiarezza, fino agli anni '60 era considerata priva di sostanziale rilevanza operativa e giurisprudenziale. Nel 1968, con una famosa sentenza del Tribunale di Milano, di cui parleremo diffusamente nelle pagine successive, la situazione subì un cambiamento drastico: la chiarezza, da postulato privo di importanza, divenne un elemento che, se non rispettato anche per un minimo errore formale, conduceva alla dichiarazione di nullità della delibera approvativa del bilancio. Negli anni '70 e '80 la Corte Suprema temperò e, in parte, modificò tale posizione affermando che la nullità poteva essere dichiarata per assenza di chiarezza solo se ciò inficiava la veridicità del bilancio. Poi la situazione è nuovamente cambiata in modo radicale. Sono ormai quasi due decenni che dottrina e giurisprudenza convergono unanimemente sul principio che la chiarezza rappresenta un postulato con pari dignità della veridicità/correttezza. La mancanza di chiarezza, pertanto, seppur in un bilancio veritiero, conduce alla nullità della delibera di approvazione di tale documento.

L'ultimo fronte di discussione riguardo alla chiarezza era se la sua assenza in un bilancio comunque veritiero e corretto potesse costituire reato di false comunicazioni sociali. L'evoluzione dottrinale a questo proposito è stata molto diversificata, ma poi la riforma introdotta dalla legge n. 69/2015 ha tolto ogni dubbio: la mancata osservanza delle norme emanate per garantire la struttura e la forma del bilancio, ossia

il postulato di chiarezza, provoca il c.d. falso qualitativo che, a tutti gli effetti, è un reato di false comunicazioni sociali.

2. Dalla promulgazione del codice di commercio del 1865 ad oggi le posizioni adottate dalla magistratura in merito alla problematica dell'informativa esterna connessa al bilancio di esercizio sono state molteplici, variegata e, spesso, contrastanti fra loro. Dopo l'emanazione del codice di commercio e nei primi decenni del 1900, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità condivideva l'opinione che il bilancio rappresentasse un documento interno aziendale il quale, per le sue peculiarità, si sottraeva ad ogni intromissione da parte di esterni; di conseguenza, in quel periodo, la magistratura riteneva una inammissibile intromissione nel campo amministrativo-gestionale ogni controllo giudiziale sui dati contabili e, in particolare, sui risultati evidenziati in bilancio. Ciò fece sì che vari giudici ritennero addirittura legittimi bilanci palesemente falsi, considerata l'impossibilità che terzi, compresa la magistratura, effettuassero controlli formali e sostanziali sul bilancio d'esercizio delle imprese soggette a questo obbligo contabile<sup>1</sup>.

Verso gli anni '30 l'opinione che il bilancio fosse puramente un documento interno aziendale e, di conseguenza, dovesse essere sottratto a qualsivoglia controllo esterno, compreso quello ipoteticamente attuabile dalla giurisprudenza, cominciò a non essere più accolta da alcuni giudici. Il comportamento adottato fino a quel momento dalla magistratura era stato oggetto di numerose critiche da parte dottrinale, ma i giudici sembravano "impermeabili" ad esse. Durante gli anni '30 si cominciò però a notare un cambiamento di tendenza nell'ambito della magistratura sotto l'effetto dell'atteggiamento sempre più critico degli studiosi verso l'idea che il bilancio andasse inteso come un documento "blindato" aziendale sottratto a qualsivoglia controllo esterno. Diversi giudici, infatti, cominciarono a giudicare invalidi i bilanci dolosamente alterati<sup>2</sup>. Queste sentenze rappresentano il primo passo verso la sindacabilità di quel prospetto che, fino a pochi anni prima, era considerato praticamente non impugnabile.

---

(1) Per una visione globale di tali sentenze v. E. BOCCHINI, *Chiarezza e precisione del bilancio delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, in *Riv. soc.*, 1972, p. 370 ss.; ID., *Il bilancio delle imprese*, Napoli, 1979.

(2) V., al riguardo, Cass. 24 giugno 1937, in *Foro it.*, 1938, I, c. 33; App. Torino 23 dicembre 1938, in *Foro it.*, 1939, I, c. 374; App. Milano 23 giugno 1936, in *Foro it.*, 1937, I, c. 137.

Dalla fine degli anni '30 la giurisprudenza fece registrare una lenta ma progressiva evoluzione: il bilancio cominciò ad essere considerato uno strumento di informazione verso l'esterno, anche se con tutti i limiti correlati, in quell'epoca a tale problematica.

Il periodo che vide una radicale capovolgimento della posizione giurisprudenziale rispetto al bilancio di esercizio furono gli anni '60. In particolare, un vero e proprio *revirement* si registrò in occasione della pubblicazione di una rilevante sentenza del Tribunale di Milano del 23 dicembre 1968, in cui furono sanciti dei principi che nei decenni successivi rappresentarono dei punti di riferimento per tutti i giudici.

Prima di esporre il contenuto di tale sentenza, va ricordato che solo alla fine degli anni '60 il bilancio cominciò a rivestire un ruolo informativo per l'esterno. Negli anni '50 e nei primi anni '60 sostanzialmente tutte le sentenze concordavano nel ritenere che gli artt. 2423 e ss. del codice non fossero, in realtà, norme di carattere imperativo e, conseguentemente, l'unico parametro a cui si faceva riferimento per giudicare l'eventuale falsità del bilancio era la disposizione contenuta nell'art. 2621 c.c. Tale situazione provocò indirettamente la creazione in ambito giurisprudenziale di una correlazione fra normativa penale e nullità civile del bilancio nel senso che, in quel periodo, un bilancio era considerato invalido solo se falso *ex art. 2621*<sup>3</sup>, cioè a causa dell'esposizione fraudolenta di fatti non rispondenti al vero oppure l'omissione di fatti riguardanti la situazione economico-finanziaria dell'impresa<sup>4</sup>.

È da notare inoltre come, prima della suddetta sentenza del Tribunale di Milano del 23 dicembre 1968, il postulato di precisione assumeva una qualche rilevanza, seppur in collegamento con l'art. 2621 c.c. sopra illustrato, mentre, al postulato di chiarezza, non era attribuita alcuna rilevanza. Un bilancio, al più, doveva essere veritiero. Il concetto di chiarezza e intellegibilità, sebbene citato nell'art. 2423 c.c., non era minimamente considerato né dalla prassi né, tantomeno, dalla giurisprudenza.

Nei primi anni '60 si assistette però ad una lieve evoluzione nelle sentenze relativamente alla rilevanza del bilancio come strumento di informazione destinato a terzi. Dapprima si iniziò a ravvisare l'ipotesi di falso anche quando i beni dell'azienda erano valutati al di sotto del limite della "ragionevolezza"<sup>5</sup>; successivamente, recidendo un po' alla

---

(3) Cfr. E. BOCCHINI, *Il bilancio cit.*, p. 32.

(4) V., al riguardo, Cass. 15 giugno 1959, in *Giur. it.*, 1959, I, c. 1047; Cass. 31 maggio 1966.

(5) V. E. BOCCHINI, *op. loc. ult. cit.* Anteriormente questa conclusione era contestata in quanto si negava che le valutazioni potessero farsi rientrare nei «fatti» di cui all'art.

volta quello stretto legame che si era venuto a creare fra invalidità del bilancio e normativa penale, si iniziò a dare rilevanza al principio di precisione anche nell'ipotesi in cui le valutazioni, pur non comportando gli estremi del falso, fossero effettuate senza il rispetto del parametro sopra nominato <sup>6</sup>.

Fu soprattutto dopo questo *revirement* della giurisprudenza che il bilancio cominciò ad assumere la connotazione di strumento informativo destinato all'esterno dell'impresa.

L'anno di svolta coincide con la sentenza sopra citata del Tribunale di Milano, emessa il 23 dicembre 1968 <sup>7</sup>, in seguito alla quale muta profondamente l'atteggiamento nei confronti dei postulati indicati nell'art. 2423 c.c. Prima di questa sentenza, la chiarezza e la precisione, pur essendo previste in un articolo del codice civile, erano considerate in maniera difforme. La precisione, come già detto, cominciò ad essere presa in considerazione in maniera disgiunta dall'art. 2621 c.c. solo negli anni '60; la chiarezza invece, pur rappresentando un postulato imposto dal codice, non aveva il minimo impatto a livello pragmatico e giurisprudenziale.

A questo proposito si deve sottolineare che il postulato di chiarezza riguarda la forma del bilancio e l'intelligibilità delle informazioni ivi contenute. In particolare, il principio OIC 11 prescrive che il bilancio d'esercizio deve essere comprensibile e perciò analitico e corredato una nota integrativa che faciliti l'intelligibilità della schematica simbologia contabile. Onde evitare l'effetto opposto, l'informativa fornita non deve essere eccessiva e superflua. Affinché gli investitori e gli altri destinatari del bilancio possano utilizzare i dati in esso esposti per effettuare delle previsioni sugli andamenti operativi futuri, è necessario che tali dati siano non solo attendibili, ma anche analitici ed intelligibili. L'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica esposta nel bilancio d'esercizio, per essere utile, deve essere completa e deve scaturire da un insieme unitario ed organico di documenti <sup>8</sup>.

---

2621 c.c. Successivamente però, da parte sia dottrinale che giurisprudenziale, si ammise che le valutazioni non potevano essere escluse *tout court* dalla rilevanza penale, ed oggi questa è la tesi assolutamente dominante sia fra gli studiosi che fra i giudici, anche se, secondo I. CARACCIOLI, *Il bilancio e le sanzioni penali*, in *Il fisco*, 1985, p. 1856, non mancherebbero dati strettamente interpretativi a favore della esclusione di cui sopra (es. art. 373 cod. pen. laddove i concetti di fatto e atto sono tenuti nettamente distinti).

(6) Cass. 15 giugno 1959 in *Giur. it.*, 1959, I, c. 1047; Cass. 31 maggio 1966; Cass. 13 febbraio 1969, n. 484.

(7) Trib. Milano 23 dicembre 1968, in *Giur. it.*, 1969, I, 2, c. 129.

(8) Principio OIC 11, Bilancio d'esercizio. Finalità e Postulati.

Con la storica sentenza del 1968, il Tribunale milanese affermò che i postulati di precisione e chiarezza dovevano essere applicati obbligatoriamente nel momento della redazione del bilancio. Tali postulati furono definiti norme imperative al pari delle disposizioni indicate dagli articoli civilistici successivi. Ciò rappresentò un elemento di rottura con la giurisprudenza precedente e divenne un vero e proprio punto di riferimento per le sentenze emanate dopo il 1968. Inoltre, avendo il Tribunale di Milano stabilito l'obbligatorietà di entrambi i postulati e la parità degli stessi a livello di rilevanza giuridica, vi fu anche una conseguenza sul piano della validità del bilancio: come norme imperative, una loro violazione doveva essere considerata causa di invalidità della delibera di approvazione. Molti giudici cominciarono quindi ad affermare che gli artt. 2423 c.c. e ss. rappresentavano norme poste a tutela dei terzi in generale e così la maggior parte della magistratura concordò sul fatto che all'inosservanza di tali disposizioni conseguiva non una mera annullabilità del bilancio, bensì una radicale nullità dello stesso<sup>9</sup>.

Con il *leading case* del 1968, identificato nella sentenza milanese del 23 dicembre 1968, si assistette anche ad una profonda rivalutazione del postulato di chiarezza. Da sempre la chiarezza – e, implicitamente, l'intelligibilità – dei dati di bilancio era un elemento non considerato nemmeno dalla magistratura e, ovviamente, la prassi si era adeguata a questa sua sostanziale irrilevanza. Dopo il '68, invece, non solo si riconobbe la natura imperativa delle norme sopra citate, ma si rivalutò anche il postulato di chiarezza in quanto i giudici cominciarono ad asserire che la sua violazione doveva sempre essere considerata causa di nullità del bilancio. Quindi, anche in caso di minimo errore<sup>10</sup>, la magistratura dichiarava la nullità del bilancio senza ulteriori valutazioni dell'effettivo impatto di una simile "mancanza" sul diritto di informa-

---

(9) I principi in base ai quali le disposizioni disciplinanti il bilancio sono di ordine pubblico e la deliberazione di approvazione di un bilancio non conforme ad esse è nulla sono stati ribaditi da numerose sentenze, fra le quali si possono ricordare (oltre a quelle citate in G.E. COLOMBO, *La giurisprudenza recente*, in *Riv. dott. comm.*, 1972, p. 14; ID., *Rassegna di giurisprudenza*, in *Giur. comm.*, 1974, I, p. 149; in *Giur. comm.*, 1978, I, p. 301; in *Giur. comm.*, 1981, p. 91): Trib. Milano 3 dicembre 1981 in *Le società.*, 1983 p. 469; Trib. Milano 5 maggio 1983, in *Soc.*, 1984, p. 439; Trib. Vicenza 18 ottobre 1984, in *Soc.*, 1985, p. 182; Trib. Milano 26 settembre 1983, in *Soc.*, 1984, p. 786; Trib. Milano 15 maggio 1981, in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 101; Trib. Milano 5 febbraio 1981, in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 796.

(10) A questo riguardo si deve far notare che nella sentenza del 23/12/68 del Trib. di Milano si affermava che anche la violazione di una sola minima prescrizione contenuta nell'art. 2424 comportava la radicale nullità del bilancio – *rectius* della delibera approvativa del bilancio di esercizio.

zione che cominciava ad essere riconosciuto ai soci e ai terzi esterni alla società.

Data la posizione della magistratura a fine anni '60, si può affermare che solo allora, il bilancio cominciò ad assumere la connotazione di strumento informativo destinato all'esterno dell'impresa.

Il principio, così come strutturato nella sentenza della Corte milanese del 23 dicembre 1968, che la chiarezza rappresentasse un postulato fondamentale per la redazione del bilancio non fu però destinato a perdurare nel tempo. Alla fine degli anni '70 si verificò infatti quello che dalla Corte di Cassazione fu definito "un temperamento alla precedente rigorosa presa di posizione"<sup>11</sup>, mentre da alcuni autori venne considerato un notevole regresso in materia di informazione di bilancio<sup>12</sup>. La problematica che ne subì le maggiori ripercussioni fu quella riguardante le conseguenze dei bilanci che difettavano, in via esclusiva, del postulato di chiarezza, ossia bilanci precisi ma non chiari.

A fronte della quasi totale irrilevanza del postulato di chiarezza durante il periodo ante sentenza del Tribunale milanese del 23 dicembre 1968 e dopo che con tale sentenza la chiarezza venne posta, a livello di conseguenze legali connesse ad una sua assenza e/o lacunosità, su un piano di perfetta parità con il postulato di precisione, si verificò un ulteriore cambio dell'atteggiamento giurisprudenziale nei confronti della intellegibilità del bilancio imposta dall'art. 2423 c.c. Nella seconda metà degli anni '70 si cominciò ad assistere, infatti, ad un vero e proprio «capovolgimento» dell'orientamento seguito dalla prevalente giurisprudenza dopo il *leading case* del 1968. Nel 1977, per la prima volta, la Cassazione<sup>13</sup> affermò che il difetto di chiarezza del bilancio poteva comportare nullità della delibera approvativa del bilancio soltanto quando fosse tale da rendere oggettivamente impossibile il controllo del rispetto del principio di verità<sup>14 15</sup>. Questa sentenza creò un regresso

(11) Cass. 9 febbraio 1979, in *Giur. comm.*, 1979, II, p. 358.

(12) Così: S. PANSIERI, *Interesse ad agire e valutazione dei titoli*, in *Giur. comm.*, 1981, I, p. 459; P.G. JAEGER, *Crisi del principio di chiarezza e Corte di cassazione*, in *Giur. comm.*, 1979, II, p. 351; C. SASSO, *Sulla continuità dei bilanci*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 753.

(13) Cass. 28 luglio 1977, in *Giur. comm.*, 1978, II, p. 33.

(14) Si deve però notare che anche prima del 1977 si possono trovare alcune sentenze di giudici di merito dove si afferma che la sola violazione della chiarezza non comporta nullità. Così, ad es., App. Roma 10 giugno 1975, in *Giur. comm.*, 1975, II, p. 670; Trib. Novara, 19 maggio 1976, in *Giur. comm.*, 1977, II, p. 205.

(15) Per una interpretazione delle sentenze citate si veda P.G. JAEGER, *Relazione e chiarezza del bilancio*, in *Giur. comm.*, 1978, II, p. 33. Si veda però anche quanto affermato dallo stesso Autore in *Crisi del principio cit.*, p. 353.

nell'ambito dell'informativa aziendale destinata all'esterno in quanto affermava, in sintesi, la subordinazione del postulato di chiarezza a quello di precisione, ossia alla veridicità del conto economico e dello stato patrimoniale. La nullità poteva pertanto essere comminata solo se la violazione della chiarezza era accompagnata anche da assenza o lacuna di precisione. Di conseguenza, per alcuni anni, la chiarezza non fu più considerata, causa autonoma di nullità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio: se il bilancio era preciso ma non chiaro, la delibera era impugnabile. Così, in sostanza, la chiarezza tornò ad essere un postulato privo di rilevanza come nel periodo ante 1968. Anche la Corte di Cassazione<sup>16</sup> aderì a tale linea che, inevitabilmente, fu seguita dalla legittimità di merito<sup>17</sup>, eccettuato il Tribunale di Milano, il quale continuò a ritenere la chiarezza un postulato di dignità pari a quello di precisione e perciò continuò a dichiarare nulli i bilanci privi di chiarezza, pur se precisi<sup>18</sup>.

La suddetta linea di comportamento, sostenuta da autorevoli studiosi<sup>19</sup>, fece sì che per oltre un decennio vigesse il concetto che

---

(16) Si vedano fra le altre: Cass. 25 maggio 1994, n. 5097; Cass. 9 febbraio 1979, in *Giur. comm.*, 1979, II, p. 351; Cass. 29 marzo 1979 in *Dir. fall.*, 1979, II, p. 360; Cass. 23 maggio 1978, in questa *Rivista*, 1978, II, p. 182; Cass. 5 novembre 1979 in *Rep. Foro it.*, 1979; Cass. 16 dicembre 1982, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, c. 197, e in *Soc.*, 1983, p. 760; Cass. 27 febbraio 1985, in *Soc.*, 1986, p. 722; Cass. 18 marzo 1986, in *Soc.*, 1986, p. 723.

(17) Così, ad es.: Trib. Torino 23 aprile 1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 442; App. Genova 19 gennaio 1982, in *Giur. comm.*, 1983, II, p. 792; App. Torino 26 maggio 1980, in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 666.

(18) Fra le varie sentenze si possono ricordare Trib. Milano 15 maggio 1980, in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 101; 5 maggio 1980, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 938; Trib. Milano 5 gennaio 1981, in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 458; Trib. Milano 5 marzo 1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 108; Trib. Milano 10 settembre 1981, in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 176 ed in questa *Rivista*, 1981, II, p. 351; Trib. Milano 5 maggio 1983, in *Soc.*, 1984, p. 439; Trib. Milano 26 giugno 1987, in *Soc.*, 1987, p. 1040; Trib. Milano 9 luglio 1987, in *Soc.*, 1987, p. 1041; Trib. Milano 17 settembre 1987, in *Giur. comm.*, 1987, II, p. 797; Trib. Milano 5 marzo 1979, in *Soc.*, 1980, ed in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 108. Esprime un giudizio molto favorevole su queste sentenze S. PANSIERI, *Interesse ad impugnare*, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 938; ID., *Interesse ad agire e valutazione titoli*, in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 176; ID., *Interesse ad agire*, in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 458. Molto critico verso quest'orientamento è invece P. FERIU, *Progressi e regressi in materia di bilancio*, in questa *Rivista*, 1981, II, p. 351.

(19) Cfr. B. LIBONATI, *Osservazioni in tema di bilanci irregolari*, in questa *Rivista*, 1975, II, p. 155; F. GRANDE STEVENS, *Irregolarità dei bilanci e sanzioni civili*, in *Riv. soc.*, 1973, p. 1171; G. FERRI, *Le società*, Torino, 1972, p. 560; ID., *In tema di verità, chiarezza e precisione del bilanci d'esercizio*, in questa *Rivista*, 1971, II, p. 247; ID., *Omissione di poste*, in questa *Rivista*, 1978, II, p. 182; F. CHIOMENTI, *Ripensamenti*

la nullità di bilancio poteva essere dichiarata solo qualora tale documento non fosse veritiero. Ovviamente ciò svuotava di ogni significato il postulato di chiarezza, il quale veniva considerato rilevante solo se implicava contemporaneamente una disapplicazione del principio base di veridicità<sup>20</sup>.

Non serve dilungarsi ulteriormente per comprendere le conseguenze di tale posizione giurisprudenziale sulla comunicazione destinata ai terzi esterni alle società. Considerare la chiarezza subordinata alla precisione significava favorire la prassi di redigere bilanci non intellegibili, benché veritieri, il che rendeva sostanzialmente impossibile capire la situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle imprese cui il bilancio faceva riferimento.

Ciò, in ultima analisi, fece sì che lo stesso riconoscimento della funzione informativa del bilancio subisse in quel periodo un regresso in quanto un bilancio, per essere un valido strumento informativo verso l'esterno, deve essere non solo veritiero, ma anche comprensibile ed intellegibile. Qualora, infatti, tale documento contenga informazioni corrette ma ambigue, confuse e imprecise, appare evidente come gli utenti esterni all'impresa non possano considerare soddisfatto il loro legittimo diritto di informazione. La chiarezza dei dati di bilancio, e quindi la loro comprensibilità, al pari della precisione/veridicità, deve essere considerata un postulato da cui non si può prescindere se si vuole stilare un documento che rappresenti un mezzo conoscitivo per i terzi esterni alla società.

L'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione alla fine degli anni '70 e durante gli anni '80 rappresentò pertanto un notevole regresso con conseguenze deleterie a livello di comunicazione destinata all'esterno delle società.

3. Fortunatamente, quanto accadeva negli anni '70 è ormai superato. Negli anni '90 la Suprema Corte e la giurisprudenza di merito modificarono nuovamente la propria posizione riguardo al legame esistente fra chiarezza e precisione/veridicità, ponendo entrambi i postulati su un piano di pari dignità.

---

*giurisprudenziali in tema di bilancio di esercizio*, in questa *Rivista*, 1976, II, p. 231; F. GALGANO, *Le società per azioni*, Bologna, 1988; P. FERRO-LUZZI, *Vizi del bilancio*, in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 812; F. CHIARAVIGLIO, *Tecnica e buona amministrazione*, in *Riv. dott. comm.*, 1972, p. 941. *Contra* G.E. COLOMBO, *Una giurisprudenza torinese sui bilanci*, in *Giur. comm.*, 1975, II, p. 207.

(20) App. Genova 19 gennaio 1982, in *Giur. comm.*, 1983, II, p. 792.

Questo nuovo approccio nei confronti della chiarezza deve essere considerato uno sviluppo estremamente favorevole nell'ambito della informativa esterna aziendale in quanto solo la "parificazione" dei postulati di chiarezza e di veridicità/correttezza può garantire la stesura di un bilancio valido come strumento di informazione verso l'esterno.

Dagli anni '90 ad oggi non si è più verificato alcun *revirement* in materia di rilevanza e interconnessione fra i postulati imposti dall'art. 2423 c.c. Attualmente, quindi, la lacunosità o mancanza di uno dei postulati di chiarezza, veridicità e correttezza indicati dall'art. 2423 c.c. viene considerata un fattore che, senza subordinazione ad altri principi, provoca la radicale nullità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio. Ciò significa che l'assenza di chiarezza viene ritenuta ormai unanimemente causa di radicale nullità della delibera approvativa del bilancio. L'unica eccezione a tale principio si riscontra in molte sentenze in cui viene evidenziato che errori minori, che comunque non comportano distorsione della comunicazione economico-finanziaria, non debbano essere considerati cause di invalidità di bilancio.

L'intellegibilità dei valori economico-finanziari ha pertanto acquisito pari dignità della veridicità dei dati stessi.

4. La nullità della delibera approvativa del bilancio di esercizio per inosservanza del postulato di chiarezza rappresenta ormai un punto di non ritorno. La dottrina e la magistratura convergono unanimemente sul principio che la mancanza di intellegibilità debba comportare le medesime conseguenze di invalidità dell'assenza di veridicità e correttezza <sup>21</sup>.

---

(21) Si vedano, fra le altre, Cass. 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 30 marzo 1995, n. 3774; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 29 settembre 2005, n. 19097; Cass. 21 febbraio 2000, n.27. Così anche Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 30 marzo 1995, n. 3774; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 29 settembre 2005, n. 19097; Trib. Roma 23 gennaio 2017, n. 1090; Cass. 02 marzo 2016, n. 4120; Trib. Roma, sez. III, 08 gennaio 2016, n. 135; Cass. 01 aprile 2015, n. 6616; Cass. 19 giugno 2013, n. 15394; Cass. 21 ottobre 2013, n. 23734; Cass. 15 ottobre 2013, n. 23330; Cass. 17 ottobre 2014, n. 22016; Cass. 26 agosto 2014, n. 18290; Trib. Modena, sez. I, 25 ottobre 2011; Cass. 27 settembre 2013, n. 22175; Cass. 28 agosto 2013, n. 19697; Cass. 3 gennaio 2013, n. 28; Cass. 14 giugno 2013, n. 15029; Trib. Napoli 8 marzo 2010; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20680; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20679; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20678; Cass. 30 settembre 2015, n. 19546; Cass. 1° aprile 2015, n. 6616; Cass. 18 marzo 2015, n. 5450; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3798; Cass. 14 gennaio 2015, n. 451; Cass. 24 ottobre 2014, n. 22715; Cass. 19 dicembre 2016, n. 26195; Cass. 19 dicembre 2016, n. 26194; Cass. 27 maggio 2016, n. 10991; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2190.

A questo riguardo si deve ricordare che l'art. 2434 *bis* c.c. stabilisce che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. (annullabilità e nullità della delibera assembleare) non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo, ponendo così un'eccezione al termine dell'impugnativa delle delibere nulle non riguardanti l'approvazione del bilancio, per le quali è previsto un termine triennale.

In merito all'impugnazione della delibera approvativa del bilancio va precisato che l'azione può essere esperita, oltre che dai soci<sup>22</sup>, anche da chiunque abbia interesse, cioè da qualunque soggetto, socio o non socio, che vanti un interesse all'impugnativa concreto e attuale. In altre parole è possibile affermare che, con riferimento ai soggetti terzi non soci, la dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che l'impugnativa che si propone l'ottenimento della dichiarazione di nullità di una delibera richieda l'esistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale.

Per quanto riguarda i soci, vi è un orientamento minoritario che individua nella qualità di socio un elemento sufficiente per ritenere esistente l'interesse a far valere la nullità della deliberazione. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti propendono però per la tesi opposta, che è "richiedere un interesse concreto all'attore, sicché (in base a tale opinione) la semplice qualità di socio non legittimerebbe, di per sé, all'impugnazione"<sup>23</sup>. La maggior parte degli studiosi concorda quindi nel ritenere che, in sé, la qualità di socio non sia sufficiente per proporre una impugnativa di bilancio. L'azione per far dichiarare nulla una delibera di approvazione di un bilancio illegittimo, pur se proposta da un socio, presuppone pertanto, come in tutte le altre ipotesi di nullità, la dimostrazione di un interesse ad agire concreto ed attuale.

---

(22) L'art. 2434 *bis*, II c., c.c. stabilisce che la legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio, su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi, spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

(23) A. PISANI MASSAMORMILE, *Invaldità delle delibere assembleari, Stabilità ed effetti*, in questa *Rivista*, 2004, p. 59. Analoga posizione è stata assunta dalla giurisprudenza. Si veda, per tutte, Cass. 25 marzo 2003, n. 4372: "L'azione di accertamento della nullità delle delibere assembleari può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse concreto e attuale, oltre che specificatamente riferito all'azione di nullità medesima... L'esistenza di tale interesse deve essere allegata anche da parte di colui che rivesta la qualità di socio, non essendo necessariamente sufficiente, ai fini dell'impugnativa, il fatto che egli abbia tale qualità...".

Se da un lato è vero che questa affermazione è condivisa dalla corrente dottrinale prevalente e da numerose sentenze, dall'altro è altrettanto vero che, davanti a un bilancio non veritiero e/o non corretto e/o non chiaro, l'interesse ad agire si considera praticamente sempre presente in capo a soggetti che hanno sottoscritto il capitale sociale, i quali vedono nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa gli strumenti informativi per eccellenza deputati a monitorare la situazione complessiva dell'investimento effettuato a titolo di rischio. Si ritiene quindi, ormai quasi unanimemente, che l'interesse ad agire sia insito nella qualità di socio non perché inerente a tale qualifica, bensì perché appare ovvio che, in quanto socio, il soggetto ha il diritto, per definizione, a di conoscere la situazione della società in cui ha interessenza<sup>24</sup>.

Riguardo all'interesse ad agire per impugnare un bilancio non chiaro è opinione ormai unanime ritenere non indispensabile l'esistenza di un interesse patrimoniale. L'interesse ad agire non deve pertanto essere connesso ad un obiettivo di natura economica o finanziaria, bensì rappresenta il diritto, unanimemente riconosciuto ai soci, di essere informati in modo chiaro e veritiero circa la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa in cui tali soggetti hanno deciso di investire i propri capitali. Il medesimo diritto viene riconosciuto ormai unanimemente da dottrina e giurisprudenza ai terzi esterni all'impresa, anche in assenza di investimento in azioni; questo significa che anche gli stakeholder aziendali hanno diritto alla informativa aziendale e alla comunicazione della situazione economico-finanziario e patrimoniale dell'impresa.

A questo punto riteniamo opportuno soffermarci sulla corretta interpretazione del concetto di "inosservanza della chiarezza" come causa di impugnabilità del bilancio di esercizio. Abbiamo già fatto notare che, in virtù della sentenza del 23 dicembre 1968 del Tribunale di Milano, la presenza di un minimo errore, seppur irrilevante ai fini informativi globali, era comunque considerata causa di radicale nullità del bilancio – *rectius* della delibera di approvazione di tale documento. Questa intransigente posizione col tempo si è "ammorbidita" e, giustamente, si è agito in modo che la nullità fosse dichiarata in caso di una mancanza di chiarezza che ledeva in maniera notevole e incisiva il diritto all'informativa dei soci e dei terzi. Quindi, qualora l'errore e/o l'omissione siano irrilevanti ai fini della comunicazione comples-

---

(24) Si veda al riguardo S. VILLATA, *Invalidità di delibera assembleare e cosa giudicata*, Milano, 2006, p. 228.

siva della società destinata all'esterno, la chiarezza viene considerata osservata e cade inequivocabilmente la motivazione all'impugnativa di bilancio. Con riferimento alla rilevanza/irrilevanza di errori e/o omissioni di bilancio noi aderiamo in modo completo alla tesi maggioritaria secondo la quale la mancanza di chiarezza, per poter essere causa di impugnabilità, deve essere di notevole rilevanza. Qualora, invece, i vizi siano trascurabili e le inesattezze minimali, sia la dottrina che la magistratura ritengono non sussista il diritto all'impugnativa di bilancio non tanto per assenza di interesse, quanto per manifesta infondatezza, come spiegato da Villata<sup>25</sup>.

Da queste sintetiche considerazioni si comprende come l'interesse ad agire di un socio in caso di nullità della delibera di approvazione del bilancio per vizi di contenuto, pur non essendo insito nella sua qualità di detentore di una frazione di capitale sociale, sia comunque connesso ad un'esigenza informativa che contraddistingue ogni proprietario di azioni e/o quote societarie<sup>26</sup>. Ne deriva che la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire di un socio ricorrono in presenza di uno specifico pregiudizio che non è necessariamente connesso alla frustrazione della sua aspettativa alla percezione di dividendi o di altro vantaggio economico immediato, ma può nascere anche solo dal fatto che la mancata chiarezza e/o veridicità del bilancio gli impediscono di entrare in possesso delle informazioni riguardanti la situazione aziendale che gli articoli del codice impongono di comunicare mediante redazione dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, oltre che della relazione sulla gestione.

In merito a questa problematica la Suprema Corte ha sottolineato che "se è vero che tale interesse non può identificarsi con quello generico ed astratto alla mera attuazione della legge o alla semplice legalità,

---

(25) S. VILLATA, *op. cit.*, p. 230.

(26) "Ammettere l'esercizio di un'azione di nullità per vizi dell'oggetto bilancio non significa, evidentemente, introdurre... un'azione popolare contro i bilanci irregolari: la legittimazione all'impugnativa non spetta invero a "chiunque", bensì a "chiunque vi abbia interesse". E proprio utilizzando lo strumento di un rigoroso controllo sulla sussistenza dell'interesse, la giurisprudenza ha tentato di porre un freno ad iniziative giudiziarie che talora mirano a finalità estranee alle ragioni della disciplina legale del bilancio... Pare che al socio basti dimostrare che le irregolarità del bilancio gli impediscono di conoscere chiaramente la reale situazione della società: ciò è sufficiente, di regola, a dimostrar la sua impossibilità di prendere consapevoli decisioni in ordine al suo comportamento negli organi sociali (voto, sottoscrizione di aumenti di capitale, ecc.) o nei riguardi delle sue azioni (alienazioni o compera di altre azioni)": così G.E. COLOMBO, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società*, Torino, 1993, p. 448.

è anche vero che detto interesse non è comunque quello all'astratto rispetto ai principi di chiarezza, veridicità e precisione, ma ad avere quelle informazioni necessarie per desumere il valore della propria partecipazione: sussiste quindi un interesse sostanziale che si traduce in quello processuale.”<sup>27</sup>.

Queste considerazioni si traducono, ad esempio, nel principio che il socio può far valere l'interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità della delibera approvativa del bilancio anche quando dalla mancata applicazione della chiarezza non sia conseguita una variazione del reddito e/o del patrimonio aziendale<sup>28</sup>. Quindi, se da un lato è vero che per impugnare una delibera nulla è sempre e a chiunque è richiesto un interesse ad agire, dall'altro è altrettanto vero che la posizione del detentore di quote di capitale sociale appare nettamente privilegiata rispetto a quella dei terzi esterni all'impresa. Infatti, per impugnare una delibera assembleare di approvazione del bilancio, un terzo può avere qualche difficoltà nel provare l'esistenza di un interesse ad agire concreto e attuale, mentre un socio si trova, senza ombra di dubbio, in una posizione molto più favorevole in quanto “l'interesse correlato al suo diritto di informazione non dipende solo dal vantaggio patrimoniale derivabile da una diversa e più corretta formulazione, ma anche dal fatto stesso che l'informazione poco chiara o scorretta non permette al socio di avere le informazioni che il bilancio dovrebbe fornirgli.”<sup>29</sup>.

Una considerazione conclusiva si deve comunque formulare in merito alla “difficoltà” che un terzo non socio può incontrare nel provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnativa di una delibera che ha approvato un bilancio non veritiero e/o non chiaro. A parere di chi scrive, se è vero che un socio è indubbiamente è facilitato a provare l'interesse ad agire, è altrettanto vero che, vista l'unanimità di opinioni circa il riconoscimento ai terzi esterni alle società di un diritto alla corretta, veritiera e chiara informazione economico-finanziaria e patrimoniale, anche la posizione di chi non possiede quote di capitale sociale non sembra poi così problematica. L'accettazione, da parte sia

---

(27) Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976. V. anche Cass. n. 15592 del 2000.

(28) Si veda, a questo riguardo, Trib. Milano 13 maggio 2002, in *Giurisprudenza Italiana*, 2002, p. 2344.

(29) Cass. 27 aprile 2004, n. 8001. Si vedano anche Cass. 11 dicembre 2000, n. 15592; Trib. Torino 28 luglio 1999, in *Giur. it.*, 2000, p. 117; Trib. Milano 11 aprile 1991, in *Le soc.*, 1992, p. 673; Trib. Napoli 10 novembre 1997, in *Le soc.*, 1998; Trib. Biella 5 maggio 1997, in *Giur. it.*, 1998, p. 969; Cass. 30 marzo 1995, n. 3774; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 30 marzo 1995, n. 3774; Cass. 22 luglio 1994, n. 6834; Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 18 marzo 1986, n. 1839.

dottrinale che giurisprudenziale, dell'esistenza di un vero e proprio diritto di informazione garantito ad ogni soggetto esterno all'impresa che nutre un interesse, anche solo di mera informativa corretta e chiara, nei confronti della società che pubblica il bilancio, può essere interpretata come un'agevolazione della dimostrazione di un interesse ad agire qualora il bilancio approvato non soddisfi appieno quel diritto unanimemente riconosciuto alla collettività<sup>30</sup>.

A conclusione di questa breve disamina sulla nullità della delibera di approvazione del bilancio per assenza di chiarezza si deve fare presente che tale problematica è disciplinata dall'art. 2434 *bis* c.c. L'impugnazione di una delibera approvativa di un bilancio nullo è infatti sottratta, quanto meno in parte, le disposizioni contenute negli artt. 2379 e 2479 *ter* c.c. in quanto è una materia disciplinata, non però in via esclusiva, dall'art. 2434 *bis* c.c., come dimostreremo. Si è già detto che tale articolo limita il periodo temporale entro il quale va esperita l'impugnativa in oggetto (impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio di esercizio) rispetto al termine dei tre anni indicato nell'art. 2379 c.c. L'art. 2434 *bis* c.c. stabilisce infatti che l'impugnazione non può essere proposta dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Ciò che interessa in questo paragrafo è sottolineare che il secondo comma dell'art. 2434 *bis* c.c. prevede che la legittimazione ad impugnare la delibera di approvazione di un bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Infine è necessario risolvere un nodale problema interpretativo riguardante i soggetti che, secondo la normativa, vantano il diritto all'impugnativa di un bilancio stilato in maniera illecita (*rectius* della delibera approvativa di quest'ultimo).

Il secondo comma dell'art. 2434 *bis* c.c. fa esplicito riferimento solo all'azione promossa da soci. La domanda che sorge spontanea è questa: pur in presenza di un bilancio sul quale non siano stati formulati rilievi dal revisore, la norma in questione intende limitare la possibilità di impugnativa di una delibera nulla ai soli soci oppure presuppone che il riferimento ai soggetti non soci e alla rilevabilità d'ufficio sia implicito nel concetto generale di nullità e quindi sia applicabile anche alle impugnative delle delibere approvative del bilancio? È evidente come la questione sia cruciale in quanto, a se-

---

(30) Fra i primi autori che evidenziarono questo diritto si possono ricordare M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959, p. 120 ss.; G.E. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio* cit., p. 20 ss.

conda dell'interpretazione che si fornisce, si possono prospettare due scenari completamente diversi:

l'impugnativa delle delibere approvative dei bilanci d'esercizio riguardo ai quali non sono stati formulati rilievi dal revisore può essere proposta solo ed esclusivamente dai soci che possiedono più del 5 per cento del capitale sociale; secondo questa restrittiva interpretazione, gli amministratori, i sindaci, il consiglio di sorveglianza e i terzi esterni alla società non possono impugnare tale delibera e, per lo stesso motivo, è esclusa anche la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice;

l'impugnativa delle delibere approvative di bilanci d'esercizio riguardo ai quali non sono stati formulati rilievi dal revisore può essere proposta da varie categorie di soggetti; nel caso si tratti dei soci, il legislatore, al fine di evitare azioni di disturbo, ha posto un limite minimo di possesso delle azioni, cioè 5 per cento del capitale sociale; in altre parole, se ad impugnare sono i soci, questi devono obbligatoriamente possedere almeno il 5 per cento del capitale sociale. Secondo questa interpretazione, però, il limite posto dal secondo comma dell'art. 2434 *bis* c.c. esclusivamente i soci, pertanto rimangono pienamente legittimati ad impugnare la delibera approvativa del bilancio – in base alle norme generali dettate dagli artt. 2379 e 2479 *ter* c.c. – gli amministratori, i sindaci, il consiglio di sorveglianza e i terzi esterni alla società con un interesse ad agire concreto e attuale. Per lo stesso motivo rimane confermata la possibilità di rilevare d'ufficio, da parte del giudice, la nullità della delibera.

Non serve dilungarsi sulla rilevanza e criticità della questione. È ormai unanimemente considerata infondata l'ipotesi che l'intento del legislatore fosse quello di rendere inimpugnabili da parte dei terzi, degli amministratori e dell'organo di controllo le delibere approvative di bilanci non chiari e/o non veritieri. Se infatti si ritenesse che il secondo comma dell'art. 2434 *bis* c.c. individua l'intero complesso dei soggetti legittimati ad agire, si arriverebbe all'assurda e inaccettabile conclusione che, ad esempio, il collegio sindacale non può impugnare una delibera che approva un bilancio illegittimo<sup>31</sup>. Per lo stesso mo-

---

(31) Anche la Corte di Cassazione sembra aver fatto propria questa opinione evidenziando, nel contempo, un'altra considerazione molto rilevante: la mancata impugnazione da parte dei sindaci di una società di capitali della delibera dell'assemblea che approva un bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi stabiliti dal codice civile può fondare la loro responsabilità *ex* art. 2407 c.c., anche se essi abbiano assunto la carica solo in occasione della sua approvazione successiva, mentre il controllo sull'osservanza della legge, al quale essi sono tenuti *ex* art. 2403 c.c., ha ad oggetto anche la legittimità delle delibere assembleari, specie se adottate all'esito di

tivo, si giungerebbe ad affermare che i terzi con un interesse concreto e attuale possono impugnare qualsiasi delibera nulla, ad eccezione di quella approvativa del bilancio che, in termini pragmatici, è, in realtà, la delibera a cui sono maggiormente interessati. Il bilancio, infatti, per i soggetti esterni alla società costituisce spesso l'unico strumento di informazione da cui trarre notizie circa l'andamento economico-patrimoniale e finanziario dell'impresa.

Per interpretare correttamente la norma in questione non si può non considerare anche l'evoluzione giurisprudenziale avvenuta in questi ultimi decenni in merito alla rilevanza del bilancio come strumento di comunicazione esterna connesso ad un diritto all'informazione che, ormai unanimemente, viene equiparato ad un interesse di carattere generale (contrapposto a quello di natura specifica dei soci).

Anche alla luce di queste considerazioni si ritiene improponibile l'interpretazione secondo la quale l'art. 2434 *bis* c.c. avrebbe voluto togliere la legittimazione all'impugnativa a soggetti non soci. Per questo chi scrive concorda pienamente con quanto affermato da Colombo nel sostenere che la limitazione sopra indicata non può che riguardare solo i soci e non altri soggetti, quali amministratori, sindaci e terzi <sup>32</sup>.

---

un procedimento nel quale si inseriscono precedenti atti degli amministratori, essendo peraltro espressamente attribuita ai sindaci la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari. V. Cass. 8 febbraio 2005, n. 2538.

(32) G.E. COLOMBO, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma*, in *Riv. soc.*, 2006, n. 6, p. 934, e già ID., in *L'art. 157*, in *Testo unico della finanza*, Torino, 2002, a cura di G.F. Campobasso, p. 1302.

In senso conforme: F. CORSI, *Le nuove società di capitale*, Milano, 2003, pag. 186, secondo il quale "La formula adottata... potrebbe far pensare che solo questi soci abbiano tale legittimazione, con esclusione di quella che l'art. 2377 attribuisce anche agli amministratori, al consiglio di sorveglianza e al collegio sindacale, ma sembra ultroneo attribuire un tale effetto inibitorio alla mancanza di rilievi da parte del revisore"; D. SPAGNOLO, *L'art. 2434 bis*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli M., Santoro V., Torino, 2003, p. 855, secondo il quale "...i terzi potranno impugnare la delibera [di approvazione del bilancio] per la declaratoria di nullità nei limiti previsti dall'art. 2379, come anche i soci non aventi diritto di voto, purché questi ultimi assommino (anche congiuntamente ad altri soci con diritto di voto) almeno il 5 % del capitale sociale; ...la limitazione alla legittimazione deve ritenersi riferita alla sola azione proposta dai soci...; il bilancio (pertanto) potrà essere impugnato dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza, dal collegio sindacale ed inoltre il giudice potrà comunque rilevare d'ufficio la nullità"; A. LOLLÌ, *L'art. 24234 bis*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, vol. II, Padova, 2005 p. 1439, il quale sottolinea che "...nulla dice la disposizione di legge con riguardo ad una eventuale limitazione del diritto di impugnativa del bilancio dei terzi... (per interpretare correttamente la norma è opportuno tenere presente che, *nda*) mentre l'interesse ad agire del socio per far valere

5. Come già fatto notare nel paragrafo precedente, la mancanza di chiarezza, purché sia rilevante, comporta la nullità della delibera approvativa del bilancio di esercizio. La mancata osservanza del postulato di chiarezza pertanto fa sì che anche un terzo esterno alla società possa impugnare la delibera approvativa del bilancio in quanto la comunicazione destinata all'esterno è fallace e non rispondente al dettato civilistico in tema di intellegibilità e comprensibilità dei dati contabili.

Le conseguenze civilistiche dell'invalidità della delibera approvativa del bilancio di esercizio prescindono dalla volontà del redattore del bilancio stesso. La nullità per mancata applicazione del postulato di chiarezza non richiede pertanto una specifica prova di una peculiare volontà da parte di chi ha stilato il bilancio, bensì si basa soltanto sulla constatazione dell'inosservanza del postulato succitato. In altre parole, la nullità della delibera di approvazione del bilancio per mancata applicazione del postulato della chiarezza, così come per l'assenza di veridicità e correttezza, non richiede che sia provata una specifica volontà di raggiungere particolari fini personali, ma semplicemente deriva dal fatto che non è garantita l'intellegibilità, come invece è prescritto dall'art. 2423 c.c. con l'imposizione del postulato di chiarezza. Pertanto la nullità della delibera per assenza di chiarezza prescinde dalla volontà di conseguire un ingiusto profitto, bensì fonda le proprie radici solo ed esclusivamente nella mancata applicazione di un postulato imposto dall'art. 2423 c.c.

La nullità di cui sopra rientra nell'ambito civilistico, pertanto a tale sanzione non consegue alcun rilievo penale.

Se in ambito civilistico le motivazioni dell'inosservanza della chiarezza non hanno alcun rilievo ai fini della dichiarazione di nullità del bilancio – *rectius* della delibera approvativa di quest'ultimo documento –, in ambito penale le motivazioni di un certo atto contabile sono invece di estrema importanza in quanto la presenza o l'assenza di specifici obiettivi perseguiti da chi ha redatto il bilancio fanno sì che il comportamento contabile rientri o meno fra i reati.

Le false comunicazioni sociali sono state oggetto di numerose riforme succedutesi dagli anni '90 in poi. Negli ultimi decenni gli studiosi

---

la nullità del bilancio è in *re ipsa*, l'interesse del terzo a far valere la nullità richiede la dimostrazione di un legame particolare con la società, sussistendo il quale vi è interesse ad agire non solo del terzo ma anche del socio che si trovi in condizione analoga (es. creditore della società). Alla luce di queste considerazioni e del tenore letterale della norma, mi pare senza dubbio preferibile il ritenere che la disposizione in commento non intervenga in alcun modo a limitare il diritto di impugnativa dei terzi”.

si sono confrontati, esprimendo opinioni assai divergenti, in merito alla possibilità che appostazioni contabili errate in bilancio, senza che le stesse implicassero alcuna modifica quantitativa né del patrimonio né del reddito, potessero rientrare tra i reati, precisamente in quello che, impropriamente, viene definito “falso in bilancio”. Si è cioè dibattuto se un’assenza di chiarezza potesse comportare false comunicazioni sociali e, di conseguenza, provocare sanzioni di natura penale in seguito all’applicazione dell’art. 2621 c.c.

Il c.d. falso in bilancio o, per meglio dire, le false comunicazioni sociali sono identificate con la “falsità qualitativa” qualora l’errata appostazione contabile non produca effetti di natura patrimoniale, finanziaria o reddituale.

Sul falso qualitativo si è molto discusso. In estrema sintesi, il falso qualitativo si verifica quando sono apposte voci contabili formalmente scorrette, ma contraddistinte dal valore veritiero. È evidente che il falso qualitativo rientra nell’orbita dell’assenza di chiarezza, mentre il falso valutativo presenta interconnessioni con la mancata applicazione dei postulati di veridicità e correttezza.

“Ancora prima dell’entrata in vigore della riforma del 2002, per anni si è discusso se fossero penalmente rilevanti falsità di forma che non alterassero le risultanze numerico-quantitative del bilancio della società (la verità del bilancio nel suo complesso) o se anche tali falsità potessero avere un effetto decettivo nei confronti dei destinatari e del pubblico tale da trarli in errore sul reale andamento dell’attività caratteristica dell’impresa.”<sup>33</sup>.

Nella precedente riforma del 2002 riguardante le false comunicazioni sociali, il codice prevedeva delle soglie quantitative al di sotto delle quali non era possibile applicare la norma penale. Il fatto che ci fossero queste soglie costituiva uno degli argomenti più utilizzati dagli studiosi per negare l’esistenza di un falso qualitativo in quanto, in presenza di valori veritieri e corretti, non era possibile ipotizzare una falsità delle comunicazioni sociali. L’introduzione di tali soglie era stata da molti ritenuta “il risultato delle reazioni politiche alle interpretazioni estensive dell’art. 2621 c.c. nell’epoca di Tangentopoli e al diluirsi dell’efficacia dirimente dell’avverbio ‘fraudolentemente’”<sup>34</sup>.

Prima della riforma del 2002, sull’onda delle reazioni a Tangentopoli, la maggior parte degli studiosi concordava sulla possibilità che potesse essere punito penalmente il falso qualitativo. La situazione,

---

(33) G.F. RICCI, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali. Commento alla legge 27 maggio 2015*, Torino, 2015, p. 54.

(34) G.F. RICCI, *op. cit.*, p. 55.

come sopra evidenziato, subì un *revirement* con la riforma del 2002 e con l'introduzione delle soglie quantitative. In tale situazione molti autori cominciarono a negare l'ipotesi che il falso qualitativo potesse ancora dirsi penalmente rilevante.

La riforma attuata con la legge del 27 maggio 2015, n. 69 ha eliminato le soglie previste dagli artt. 2621 e ss. c.c., facendo sì che le false comunicazioni sociali non fossero più necessariamente collegate al superamento di un determinato ammontare quantitativo del valore scorretto rilevato in stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario.

L'eliminazione delle soglie quantitative previste nel periodo ante 2015 ha messo a tacere le contestazioni degli studiosi che affermavano che potesse esistere falso in bilancio solo in presenza di differenze quantitative superiori alle soglie espressamente citate negli artt. 2621 e ss. c.c. Quindi, allo stato dell'arte dopo questo epocale cambiamento, è possibile affermare che l'interpretazione degli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. porta a ritenere che il falso qualitativo sia penalmente punibile.

Sono comunque da tener presente anche l'art. 2621 *bis* c.c., che limita le conseguenze penali per i fatti di lieve entità, e l'art. 2621 *ter* c.c., che esclude il rilievo penale di fatti contraddistinti da particolare tenuità del reato. "La condotta decettiva ha difatti ad oggetto, esattamente come prima, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo, e tale locuzione non ha un significato esclusivamente numerico-quantitativo, nel senso di risultanze puramente aritmetiche; non fosse altro che il veicolo attraverso il quale può consumarsi il reato non è costituito solo dalla scritture contabili, ma da qualunque altra comunicazione sociale diretta ai soci e al pubblico prevista per legge. Occorre dunque risalire... al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Se... tale bene è l'affidamento dei soci e del pubblico in generale nella rappresentazione veritiera e corretta della situazione soggettiva e oggettiva della società, la rilevanza penale del falso qualitativo è innegabile."<sup>35</sup>

La mancanza di chiarezza, ossia l'appostazione di voci contabili con titoli di conti errati in quanto non aderenti alla realtà che dovrebbero rappresentare, ha pertanto anche un rilievo penale, oltre che civile.

A titolo di esemplificazione si pensi ai casi in cui:

\* una plusvalenza venga inserita in bilancio con il titolo di ricavo di vendita;

\* un minusvalenza o una sopravvenienza passiva riguardi invece un costo connesso alla gestione caratteristica d'azienda;

---

(35) G.F. RICCI, *op. cit.*, p. 58.

- \* un debito venga iscritto come fondo rischi e oneri futuri;
- \* i titoli e le partecipazioni a breve vengano inseriti nell'attivo immobilizzato o viceversa;
- \* vi sia un'imputazione di costi di manutenzione e ristrutturazione ad un bene diverso da quello a cui, nella realtà, si riferiscono;
- \* un credito sia rilevato nell'attivo circolante quando, in realtà, è immobilizzato;
- \* non sia evidenziata la parte a breve termine di un debito o di un credito.

In tutti i casi sopra indicati, il valore del patrimonio e del reddito aziendale non subisce modifiche rispetto a quanto risulterebbe se l'indicazione in bilancio fosse qualitativamente corretta. È indubbio però che la scorrettezza formale dell'indicazione contabile, pur dando luogo "solo" a un quadro qualitativo diverso dalla realtà, possa essere fortemente fuorviante per i terzi esterni alla società. Non vi è dubbio alcuno, quindi, che il falso qualitativo rientri nell'ambito penale anche se tutte le valutazioni sono corrette e il valore del patrimonio e del reddito aziendale, a seguito di questo reato, non ha subito alcuna variazione.

Si consideri; ad esempio, il caso in cui la parte a breve termine di crediti e debiti venga indicata, surrettiziamente, in modo scorretto così da far risultare gli indici di equilibrio finanziario a breve termine (indice di liquidità e di disponibilità) come valori con trend positivo, mentre in realtà l'evoluzione è negativa. Va ricordato che la divisione fra quota a breve e quota a lungo, imposta per i crediti e i debiti dall'art. 2424 c.c., non ha alcuna implicazione sulla cifra complessiva del conto, il cui valore non muta al cambiare della proporzione fra breve e lungo termine.

Si ipotizzi che l'indice di disponibilità, derivante dalla contrapposizione fra attivo a breve e passivo a breve, abbia questi valori:

esercizio n-1: 1,3

esercizio n : 1,5.

È risaputo, da un lato, che il valore di riferimento, da prendere con molta cautela in quanto dipende dal settore di appartenenza della società e dalla composizione dell'attivo e passivo a breve termine, è circa 1,5 e, dall'altro, che il trend ascendente rappresenta un elemento positivo in quanto evidenzia un miglioramento della situazione a breve termine. A fronte dei valori sopra indicati, il giudizio, ad esempio, di un potenziale cliente potrebbe essere positivo in quanto la situazione finanziaria statica a breve termine appare ottimale e, addirittura, in miglioramento.

È chiaro che, qualora i dati a breve, pur quantitativamente non incidenti sull'ammontare del patrimonio e/o reddito d'esercizio, fossero

artefatti e non corrispondessero a verità, la falsità del bilancio sarebbe solo qualitativa e non valutativa.

Nel caso i dati “reali”, se indicati in modo corretto, avessero portato i ad un indice di disponibilità pari a:

esercizio n-1: 0,9

esercizio n : 0,7

il giudizio del terzo esterno all'impresa – potenziale cliente – sarebbe stato ben diverso rispetto a quello esprimibile in base ai dati artefatti. È infatti evidente che l'andamento “reale” dei valori indica una difficoltà finanziaria statica a breve non indifferente che, potenzialmente, potrebbe far prendere all'ipotetico cliente una decisione diversa da quella che assumerebbe se leggesse i valori “falsificati qualitativamente”.

Il falso qualitativo porta a una rappresentazione scorretta della situazione aziendale, che può avere notevoli conseguenze sulle decisioni che i terzi potrebbero assumere nei confronti della società. Anche qualora il terzo avesse solo interesse alla conoscenza della situazione aziendale, questa sarebbe fortemente compromessa se si fosse incorsi in un falso qualitativo non di particolare tenuità. Di conseguenza, la chiarezza ha una duplice valenza: ha rilievo in campo civile e sviluppa i suoi effetti in ambito penale. Tale posizione è stata fatta propria anche dalla magistratura.

Anche prima della riforma del 2015, la giurisprudenza aveva avanzato l'ipotesi di accettare l'esistenza di un falso qualitativo. In una sentenza del 1999 (12 maggio 1999, n. 606) la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di false comunicazioni sociali, poiché la norma di cui all'art. 2621 c.c. è diretta a tutelare gli interessi della società stessa, dei creditori e dei terzi in genere, anche semplicemente evitando il pericolo di danno per gli interessi protetti, la veridicità del bilancio non va valutata esclusivamente in funzione dell'esattezza della complessiva posta attiva o di quella passiva, ma anche in funzione di ogni singola voce, quando la singola rappresentazione di questa sia tale da trarre in errore i soggetti tutelati in ordine alla struttura del bilancio stesso.”<sup>36</sup>.

Dopo la riforma del 2015, la Suprema Corte ha assunto una posizione molto chiara in merito al falso qualitativo. La Corte di Cassazione ha evidenziato come, in caso di appostazione formale di valori descritti con titoli di conto scorretti e/o in assenza di chiarezza, si realizzi il reato di false comunicazioni sociali: “[...] la potenzialità ingannatoria ben può derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimonio sociale. L'alterazione di tali dati, per

---

(36) Cass. Pen. 12 maggio 1999, n. 6006.

altro, non deve necessariamente incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo anche il cd. “falso qualitativo” avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio. Invero, la impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di “voci”, pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo (ad esempio: mostrando una situazione di liquidità fittizia) e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio.”<sup>37</sup>.

Nella suddetta sentenza della Cassazione del 27 maggio 2016, n. 22474, con cui è stata assunta una posizione definitiva sulla rilevanza del falso valutativo in bilancio<sup>38</sup>, si è definita anche la spinosa questione dell'esistenza di un reato in presenza di “mero” falso qualitativo privo di impatto quantitativo su patrimonio e reddito aziendale.

Anche alla luce della più recente posizione giurisprudenziale è pertanto possibile affermare che l'assenza di chiarezza o il semplice inserimento in bilancio di voci contabili scorrette da un punto di vista formale dà luogo a un illecito penale, definibile per le sue caratteristiche tecniche “falso qualitativo”.

In base a quanto scritto fino a questo momento potrebbe sembrare che fra la nullità civilistica del bilancio (*rectius* della delibera di approvazione del bilancio) per assenza di chiarezza e il falso qualitativo non vi siano differenze sostanziali. Si potrebbe quindi ipotizzare che l'una implichi l'altro. La situazione è invece profondamente diversa, in quanto la realizzazione del reato di false comunicazioni sociali, siano esse dovute a falso qualitativo oppure a falso valutativo e/o inveridicità dei dati di bilancio, prevede un elemento che non compare nell'ambito civilistico. L'elemento in questione è quello che, in genere, viene definito “aspetto soggettivo”. Gli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. affermano infatti che le false comunicazioni sociali sono sanzionate in ambito penale solo se:

1) è individuabile una precisa intenzione di ingannare i soci o il pubblico,

2) ed è provato che scopo ultimo del soggetto attivo sia stato quello di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto.

La mancanza di uno di questi fattori di natura soggettiva impedisce l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c.

Per entrambe le fattispecie di false comunicazioni sociali il legislatore ha perciò oggi previsto un dolo intenzionale, come si evince

---

(37) Cass. Pen. 27 maggio 2016, n. 22474.

(38) Analogamente Cass. Pen. 30 marzo 2016, n. 12793; Cass. Pen. 12 gennaio 2016, n. 890; *contra*: Cass. Pen. 22 febbraio 2016, n. 6916, e Cass. Pen. 30 luglio 2016, n. 33774.

dall'espressione "...con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" collocata nell'incipit della norma. A tale forma di dolo è stato affiancato un momento connotativo-finalistico, consistente nel "fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto...". In ambito penale, quindi, l'inganno deve essere accompagnato dall'intenzione, la quale deve avere anche una finalità di ingiusto profitto.

Proprio l'indicazione del conseguimento di ingiusto profitto ha indotto parte della dottrina a ritenere che "non sussistano gli estremi del dolo specifico richiesto dagli artt. 2622 e 2621 c.c. ogniqualvolta la falsa comunicazione... sia stata soggettivamente orientata dagli amministratori al salvataggio dell'impresa sociale, al recupero di un'immagine positiva e di una competitività sui mercati, alla salvaguardia dei posti di lavoro, ecc.". Si rientra invece nella fattispecie penale qualora l'ingiusto profitto sia fatto conseguire alla società cui appartiene il soggetto agente.

6. La necessaria presenza, da un lato, di un'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e, dall'altro, di uno scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto segna la netta e radicale frattura fra invalidità civilistica del bilancio e rilevanza penale delle false comunicazioni sociali. È pacifico, infatti, che le sanzioni civili (nullità e annullabilità della delibera di approvazione del bilancio) siano completamente "svincolate" da qualsivoglia elemento soggettivo di inganno e/o conseguimento di ingiusto profitto.

Un bilancio è civilisticamente invalido quando, da parte del redattore, non sono stati applicati i postulati di veridicità, correttezza e chiarezza. Non contano le motivazioni e/o cause che hanno prodotto un simile comportamento contabile. Anche nel caso di mero errore effettuato in perfetta buona fede si può quindi invalidare civilisticamente il bilancio di esercizio in quanto documento non veridico e/o non intellegibile. L'inconsapevolezza di aver posto in essere comportamenti illeciti e/o la mancanza di una volontà dolosa e ingannatoria non costituiscono perciò un motivo per chiedere di "salvare" il bilancio preservandolo da azioni di nullità e/o annullabilità.

Per le false comunicazioni sociali sanzionate dagli artt. 2622 c.c. e 2621 c.c. si riconoscono invece nel comportamento doloso e nella ricerca di ingiusto profitto gli elementi soggettivi indispensabili al fine dell'irrogazione delle sanzioni penali ivi disciplinate.

È evidente come, da questo punto di vista, l'ambito civilistico dell'invalidità del bilancio presenti una discrasia sostanziale rispetto al campo penale dei reati societari normati dagli articoli sopra citati, quindi in tema di "falso in bilancio" non vi è alcuna sovrapposizione fra legislazione civilistica e normativa penale. Come ben rilevato da

Salafia, infatti, “nel compimento delle valutazioni dirette, per esempio, al calcolo degli ammortamenti, dei crediti, dei costi di produzione, ecc., il redattore del bilancio segue l'imperativo della propria cultura e degli effetti delle proprie percezioni. Non può escludersi la sua buona fede nell'impiego di un criterio di valutazione piuttosto che di un altro... In altri termini, la commissione di un falso presuppone sempre nell'agente una condotta consapevole della manipolazione delle percezioni, quando, come nella specie che qui interessa, si tratti di falso ideologico.”<sup>39</sup>.

Parte degli autori sostiene che il concetto di “ingiusto profitto” non vada ristretto ad un ambito prettamente e necessariamente economico. Per alcuni studiosi, infatti, anche un'utilità di natura solo morale rappresenterebbe l'elemento soggettivo richiesto, in via obbligatoria, dagli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. È evidente come una simile interpretazione estenda la capacità sanzionatoria delle norme sopra citate. È però altrettanto chiaro che, anche se la norma venisse interpretata in modo così “allargato”, il solco fra invalidità civile e sanzioni penali rimarrebbe aperto a dimostrazione che la punibilità penale non può che riguardare comportamenti diversi in quanto più “infidi e pericolosi” di quelli sanzionati in ambito civile. Il falso penale implica una volontà di disapplicare la chiarezza con l'obiettivo di trarre in inganno i terzi o di ottenere ingiusto profitto, la nullità di bilancio, invece, deriva dalla mancata applicazione di un postulato, indipendentemente dalle motivazioni che hanno creato tale situazione. Anche l'incompetenza o la non profonda conoscenza dei principi contabili OIC potrebbe condurre ad una applicazione lacunosa della chiarezza con conseguente pericolo di impugnativa della delibera di approvazione del bilancio. Tutto ciò vale anche nell'ipotesi di perfetta buona fede del soggetto redattore del bilancio. Il falso qualitativo come reato considera il risultato e le motivazioni che hanno condotto a quell'appostazione contabile, mentre la nullità del bilancio – *rectius* della delibera di approvazione di quest'ultimo – focalizza l'attenzione esclusivamente sulla struttura e sugli elementi formali del bilancio senza soffermarsi minimamente sulle giustificazioni operative e/o tecniche che hanno agito da fattore stimolante all'attuazione di quel comportamento contabile scorretto in quanto contrario all'art. 2423 c.c.

MARIA SILVIA AVI

---

(39) V. SALAFIA, *Rilevanza civile e penale del bilancio di es. irregolare*, in *Soc.*, 1997, p. 1371. Sull'argomento si veda anche F. DEZZANI, *Bilancio irregolare e bilancio falso*, in *Il fisco*, 2015, p. 3366 ss.